



**Documento rappresentativo del
MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE
DI S.A.V.I.T. S.r.l.**

**definito per gli effetti esimenti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

PARTE GENERALE

approvato dall'Amministratore Unico il 14 maggio 2024



MATRICE DELLE REVISIONI		
1	Delibera AU del 11/06/2018	EMISSIONE
2	Delibera AU del 10/03/2022	<p>1° REVISIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento rispetto alle modifiche apportate ai reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) dal D.Lgs. 107/2018 • aggiornamento rispetto all'introduzione della Legge 3/2019 intitolata "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" • aggiornamento rispetto all'introduzione del nuovo art. 25-quaterdecies al D.Lgs. 231/2001 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" dalla L. 39/2019 • aggiornamento rispetto alla modifica apportata all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di "scambio politico-mafioso" dalla L. 43/2019 • aggiornamento rispetto all'introduzione del nuovo art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001 "Reati tributari" dalla L. 157/2019 • aggiornamento rispetto alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 75/2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale • recepimento delle modifiche organizzative e di processo e degli aggiornamenti della normativa interna
3	Delibera AU del 14/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento rispetto all'introduzione del nuovo Art. 25 octies.1 «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti» in ordine al recepimento del D.Lgs. 184/2021; • aggiornamento rispetto alle modifiche apportate ai reati di Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ai sensi del D.Lgs 195/2021; • recepimento delle modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) ai sensi della L.215/2021;



		<ul style="list-style-type: none"> • recepimento delle modifiche ad alcune fattispecie relative ai delitti informatici (Art. 24-bis D.Lgs. 231/01), ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01) e reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01) ai sensi della L. 238/2021; • recepimento delle modifiche al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001 per il contrasto alle frodi in erogazioni pubbliche ai sensi della L. 25/2022; • recepimento modifiche dal D.lgs 156/2022 relative all'art. 25-quinquiesdecies e del D.lgs 150/2022 relative all'art. 24, 24 bis e 25 octies; • recepimento modifiche dalla legge 93/2023 relative all'art. 25-novies; • recepimento modifiche dalla legge 17/2023 relative all'art.45; • aggiornamento rispetto all'introduzione dell'art. 25 septiesdecies «Delitti contro il patrimonio culturale» e dell'art. 25 duodevicies «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici» legge 22/2022; • aggiornamento rispetto all'introduzione della fattispecie di reato «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)» nell'ambito dell'art 25 ter «Reati societari»; • recepimento delle modifiche organizzative e di processo e degli aggiornamenti della normativa interna; • recepimento delle modifiche in materia di Whistleblowing (D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto Whistleblowing” in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937; • recepimento delle modifiche al D.Lgs n. 286/1998 contemplato dal reato di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; • recepimento delle modifiche in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 «Codice dei contratti pubblici», in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici); • recepimento delle modifiche (L. 137/2023 relative all'introduzione di fattispecie di reato nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) e dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1, D.Lgs.
--	--	---



		231/01), nonché modifiche nell'ambito dei reati ambientali (Art. 25-undecies)
--	--	---



INDICE

GLOSSARIO.....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1 AMBITO SOGGETTIVO DEL DECRETO	7
1.2 AMBITO OGGETTIVO DEL DECRETO (CENNI).....	7
1.3 SISTEMA SANZIONATORIO	17
1.4 CONDIZIONI ESIMENTI.....	18
1.5 CARATTERISTICHE RACCOMANDATE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.....	18
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SAVIT	21
2.1 GENESI DEL DOCUMENTO.....	21
2.2 FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	23
2.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	23
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO	24
3. LA SOCIETÀ'.....	25
4. LE COMPONENTI DEL MODELLO	28
4.1 IL CODICE ETICO.....	28
4.2 ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHIO (SCIGR) DI BUSITALIA.....	32
4.4 WHISTLEBLOWING	39
4.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E NORMATIVO	40
4.6 IL SISTEMA AUTORIZZATIVO.....	43
4.7 SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.....	44
4.8 IL SISTEMA INFORMATIVO	44
4.9 IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	45
4.10 IL SISTEMA DISCIPLINARE	46
4.11 ELEMENTI DI CONTROLLO UTILI A PREVENIRE REATI DI ORIGINE COLPOSA	48



GLOSSARIO

Le definizioni di seguito riportate trovano applicazione nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente documento.

- **Area/processo/attività “a rischio” o “sensibile”**

Area/processo/attività in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

- **Apicale (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

- **Ente**

Da intendersi, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, come entità (nel caso di specie la società SAVIT) alla quale riferire la responsabilità amministrativa per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche ad essa appartenenti.

- **Gruppo FS**

Insieme delle società sottoposte al controllo societario (diretto o indiretto) di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

- **Busitalia**

Nel testo del documento sarà usata la dizione Busitalia per individuare la società Busitalia – Sita Nord, controllante di SAVIT, e a sua volta controllata dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Capogruppo del Gruppo FS Italiane.

- **Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001**

Il modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per il quale siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “modello” (minuscolo).

- **Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello, o Modello)**

Per Modello-documento si intende il presente documento (ivi compresi gli allegati) che illustra il modello organizzativo e di gestione vigente in SAVIT S.r.l. e ne prescrive gli opportuni adeguamenti.

- **Organismo di Vigilanza**

Per conseguire tutti gli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'ente deve istituire un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il



compito di vigilare sull'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di curarne l'aggiornamento.

- **Pubblica Amministrazione**

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente perimetrabile.

Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, etc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano, si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

- **Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

L'art. 357 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato cittadino che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di incaricato di pubblico servizio.

L'art. 358 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti di legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, quindi colui che, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale, svolga un servizio di pubblica utilità.

- **Rischio di reato**

Rischio di commissione di uno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (sovente denominata responsabilità amministrativa societaria), ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

1.1 Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all’estero) nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di alcuni soggetti.

Questi ultimi si riconducono a tre categorie:

- persone incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

1.2 Ambito oggettivo del decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o “reati presupposto”), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

I reati di cui sarà fatta sintetica menzione in questa sede sono analiticamente illustrati ed esemplificati nel Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l’art. 25-bis del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

1 Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull’unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.



Il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'agiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3) Legge 14 gennaio 2003, n. 7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l'art. 25-quinquies del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (c.d. "Legge Comunitaria 2004") ha introdotto l'art. 25-sexies del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "abusi di mercato": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o "Testo Unico della Finanza", o "TUF") l'art. 187-quinquies, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente, allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo.

6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art. 25-ter del Decreto², includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l'art. 25-quater.1 del Decreto (successivo all'art. 25-quater e precedente all'art. 25-quinquies) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art. 583-bis del codice penale).

8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata³, qualora assumano tutti i connotati di "transnazionalità" e cioè:

² L'art 25-ter era stato introdotto nel 2002.

³ Tra i reati in argomento figurano: l'associazione a delinquere; l'associazione a delinquere di tipo mafioso; l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia.



- pena massima non inferiore a 4 anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
- implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2007 ("Testo Unico Antiriciclaggio") ha introdotto l'art. 25-octies del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La legge n. 48/2008 ha introdotto l'art. 24-bis del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La legge n. 94/2009 ha introdotto l'art. 24-ter del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009 n. 99

La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-bis del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.

L'art. 25-bis emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art. 25-bis.1, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.



L'art. 25-novies, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009 n. 116

La Legge 116/2009 ha introdotto l'art. 25-decies del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).

15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25-undecies, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-bis e art. 733-bis c.p.⁴), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

16) Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, previsto dall'articolo 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

17) Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25⁵ del Decreto, ha integrato lo stesso art. 25 con il nuovo reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto il reato di “corruzione tra privati”.

18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha inserito nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto (reati contro la personalità individuale) la fattispecie di “adescamento di minorenni” (art. 609-undecies c.p.).

19) Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Il reato è stato contestualmente inserito fra gli illeciti di cui

4 Art. 727-bis c.p. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e art. 733-bis c.p. “distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto”.

5 Si tratta dei reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (prima rubricato corruzione per un atto d'ufficio), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e dei reati di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione commessi dalle persone di cui all'art. 322-bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).



all'art. 25-octies del Decreto⁶ quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

20) Legge 22 maggio 2015, n. 68

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso l'elenco dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, introducendo i delitti di "inquinamento ambientale", "disastro ambientale", "delitti associativi aggravati" e "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".

21) Legge 27 maggio 2015, n. 69

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche ai reati contro la P.A. (art. 25 del Decreto) e al reato di associazione mafiosa (art. 25-ter del Decreto), concernenti principalmente il trattamento sanzionatorio. La legge ha inoltre modificato i reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 24-ter del Decreto.

22) Legge 29 ottobre 2016, n. 199

La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603-bis c.p. in materia di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ex art. 25-quinquies).

23) Legge 11 dicembre 2016, n. 236

La Legge 236/2016, all'art.1, ha introdotto nel codice penale l'art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente". L'art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Decreto Legislativo 14 aprile 2017, n. 38

Il D.Lgs. 38/2017 ha recepito nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Le principali novità introdotte riguardano la revisione dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" con riferimento sia alla corruzione "attiva" che alla corruzione "passiva" e inasprimento del relativo quadro sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 e l'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e sua integrazione tra le fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (con potenziali sanzioni pecuniarie e interdittive).

24) Legge 19 novembre 2017, n. 161

La Legge 161/2017 (cd. "Codice Antimafia") ha integrato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") con due nuove fattispecie (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter e art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998) riconducibili al favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

25) Legge 12 dicembre 2017, n. 167

⁶ L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 è ora rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".



La L. 167/2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, tra le sue previsioni, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”.

In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i delitti di cui all’art. 3, co. 3-bis, della L. 654/1975, vale a dire la propaganda, l’istigazione e l’incitamento all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

26) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Whistleblowing”), ha integrato 3 nuovi commi all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo determinati requisiti nel sistema di gestione delle segnalazioni.

27) Decreto Legislativo 6 aprile 2018, n. 21

Il D.Lgs. 21/2018 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” ha introdotto le seguenti modifiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- l’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (“Reati ambientali”), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”;
- l’art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 (“Razzismo e xenofobia”), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

28) Decreto Legislativo 29 settembre 2018, n. 107

Il D.Lgs. 107/2018 ha adeguato l’ordinamento italiano alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, il suddetto disposto normativo ha apportato modifiche agli articoli del TUF richiamati dall’art. 25-sexies (Abusi di mercato) con riferimento sia alle Sanzioni penali (Capo II TUF) vale a dire, l’art. 184 “Abuso di informazioni privilegiate” e art. 185 “Manipolazione del mercato” che alle Sanzioni Amministrative (Capo III TUF), vale a dire art. 187-bis “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” e art. 187-ter “Manipolazione del mercato”.

29) Legge 31 gennaio 2019, n. 3

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la L. 3/2019 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia



di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd. “Legge Anticorruzione” o “Spazzacorrotti”).

La Legge ha introdotto il reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.) quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25 del Decreto) e l’aggravio della durata delle sanzioni interdittive previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione nonché una riduzione delle stesse per condotte collaborative.

Tra le novità introdotte dalla L. 3/2019 si citano, inoltre, la perseguibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) nonché la modifica della rubrica dell’art. 322-bis c.p., che vede ampliato l’elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni in materia corruttiva del codice penale.

30) Legge 16 maggio 2019, n. 39

La L. 39/2019 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”. In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con gli artt. 1 (“Frode in competizioni sportive”) e 4 (“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) della L. 401/1989.

31) Legge 27 maggio 2019, n. 43

Il 27 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 43/2019 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”, la quale ha previsto una revisione della fattispecie di “Scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416-ter c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p. stabilisce: i) l’inasprimento delle sanzioni, che passano da un minimo di sei e un massimo di dodici anni ad un minimo di dieci e un massimo di quindici anni; ii) l’estensione della punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari; iii) l’ampliamento dell’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti; in particolare, rileverà non più soltanto il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”.

32) Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il 21 settembre è stato pubblicato il Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” considerata la straordinaria necessità ed urgenza, nell’attuale quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale.

In particolare, l’art 1 comma 11 del Decreto suddetto punisce la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.



33) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La L. 157/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

34) D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF)

Il D.Lgs. 75/2020 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare:

- all'art. 24 vengono aggiunta la fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il delitto di cui all'art. 2 della Legge 898/1986 che punisce “chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”;
- all'art. 25 vengono aggiunte le fattispecie di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rilevanti laddove dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- viene aggiunto l'art. 25-sexiesdecies rubricato contrabbando, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), con sanzioni fino a 200 quote nell'ipotesi base; nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 Euro la sanzione può arrivare a 400 quote.

35) D.Lgs. 184/2021

Il D.Lgs. 184/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies 1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);



- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);
- Altre fattispecie.

36) D.Lgs. 195/2021

Il D.Lgs. 195/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, ha esteso la punibilità, alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni, delle seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

37) L. 215/2021

La L. 215/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha introdotto talune modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).

38) L. 238/2021

La L. 238/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” ha modificato alcune fattispecie di reato relative ai delitti informatici (Art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01), ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* D.Lgs. 231/01) e reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/01).

39) D.L. 4/2022 e L. di conversione 25/2022

Il D.L. 4/2022 e la L. di conversione 25/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” hanno apportato talune modifiche al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001 ai fini del contrasto alle frodi in erogazioni pubbliche.

40) L. 22/2022

La L. 22/2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001:

- il nuovo art. 25 *septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:
 - Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);



- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).
- il nuovo art. 25 *duodevicies* “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

41) D.Lgs. 156/2022

Il D.Lgs. 156/2022 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha apportato talune modifiche al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

42) D.Lgs. 19/2023

Il D.Lgs. 19/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” introduce una modifica in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto.

In particolare, all’art. 25 *ter* viene aggiunta la fattispecie “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”, di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 19/2023, che punisce “Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nei casi più gravi (che comportano la condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione) sarà anche applicabile la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.”.

43) D.Lgs. 24/2023

Il D.Lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Pertanto, ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, il quale è maggiormente



incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto stesso.

44) L. 137/2023

È stato ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 con l'introduzione dei seguenti reati: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);

45) D.lgs 150/2022

L' Art. 2 del D.Lgs. n. 150 "Modifiche al Libro II del codice penale" ha confermato le modifiche apportate al Codice penale dal Decreto Cartabia che riguardano l'Art.640 c.p. inserito nell'Art. 24 D.Lgs. 231 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e l'Art. 640-ter c.p. che oltre ad interessare l'Art. 24 riguarda anche l'Art.24-bis "Frode informatica" e l'Art. 25-octies-1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" D.Lgs. 231.

46) D.lgs 93/2023

L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023 e recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica". Il provvedimento mira a contrastare il fenomeno della pirateria online, rafforzando la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore e ampliando, di fatto, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001. In tal senso l'art. 3 della Legge 93/2023, rubricato "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale", modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Legge sul Diritto d'Autore" richiamato nell'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". L'art. 25-novies D.lgs. 231/2001 prevede nei confronti dell'Ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e l'applicazione di sanzioni interdittive, nel caso di commissione dei reati di cui ai seguenti articoli della Legge 633/194.

47) Legge 17/2023

La legge 3 marzo 2023, n. 17 che converte il Dl 2/2023 deroga all'operatività delle sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 per gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale.

Sostanzialmente confermate le disposizioni del Dl 2/2023 che modifica il Dlgs 231/2021 in relazione alle sanzioni applicate in via amministrativa per il reato presupposto commesso da manager o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Il provvedimento estende agli Enti dichiarati di interesse strategico nazionale l'obbligo da parte del Giudice — al posto di applicare la sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente — di fare proseguire l'attività da parte di un Commissario giudiziale per il periodo di durata della sanzione. Se l'impresa dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione è stata ammessa all'amministrazione straordinaria, la prosecuzione



dell'attività è affidata al Commissario già nominato per la procedura di amministrazione straordinaria. La nomina del Commissario si applica anche nel caso in cui la sanzione interdittiva sia applicata quale misura cautelare (articolo 45, Dlgs 231/2001). Modifiche anche all'art. 17 sulla non applicazione delle misure interdittive.

1.3 Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede sanzioni per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati indicati.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro⁷ e vengono fissate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata (da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

⁷ Per i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.



Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.4 Condizioni esimenti

Il decreto prevede un'esimente per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati, che è diverso a seconda che l'autore della condotta sia uno dei c.d. soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o sia uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è esclusa se questo è in grado di dimostrare quanto segue:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo prima indicato.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatisi.



1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il decreto legislativo prevede che gli enti, per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento “redatti dalle associazioni rappresentative degli enti” e “comunicati al Ministero della Giustizia”, senza osservazioni da parte di quest’ultimo.

Nel caso di SAVIT, l’associazione rappresentativa è Confindustria, che ha emanato linee guida per la costruzione dei modelli, comunicate al competente Ministero.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte:

1. Mappatura delle aree aziendali a rischio.

Si tratta del censimento delle attività svolte e dell’individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.

2. Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell’attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto, e loro eventuale adeguamento.

In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati.

Si tratta di:

- a. un *codice etico*, approvato dall’Organo di Amministrazione della società;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l’esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un sistema di norme (*procedure operative*) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell’impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le linee guida prescrivono elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l’individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la *gestione operativa* dei rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, che sia integrata e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l’organizzazione delle postazioni di lavoro);
- i. il *sistema di monitoraggio*, teso ad assicurare il mantenimento dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

3. L’istituzione di un *organismo di vigilanza* (di seguito anche “OdV”)



L'OdV è un organismo, la cui composizione auspicabile varia in base all'organizzazione di riferimento, cui sia affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del modello adottato.

4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV.

Il sistema dei controlli interni deve definire obblighi informativi verso l'OdV, in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

5. L'adozione di un codice etico, dotato di contenuti minimi, individuati dalle stesse Linee Guida di Confindustria.
6. L'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal Modello.



2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SAVIT

Sensibile alle esigenze di *compliance* aziendale e conformemente ai consolidati orientamenti della Capogruppo, SAVIT ha deciso di adeguare la sua organizzazione alle sopraggiunte esigenze di prevenzione dei reati.

A tal fine, è stato riesaminato integralmente il sistema organizzativo e di gestione esistente, per valutarne la rispondenza alle predette esigenze preventive.

Successivamente la Società ha provveduto a redigere il presente documento, che descrive ufficialmente il modello organizzativo e di gestione vigente.

Inoltre, l'Organo di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo ("Organismo di Vigilanza", o, anche, "OdV") cui affidare compiti di vigilanza sull'adeguatezza del Modello, che si sostanzia nella verifica, nel corso dell'attività, della capacità del Modello stesso di svolgere le proprie funzioni di prevenzione dei reati, nonché di osservanza del sistema organizzativo esistente.

2.1 Genesi del documento

Il presente documento risulta da una sequenza operativa che di seguito viene brevemente illustrata:

- mappatura delle aree aziendali;
- individuazione delle aree a rischio;
- valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
- individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente.

2.1.1 Mappatura delle aree aziendali

La prima fase è consistita nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascun processo, delle principali attività che lo costituiscono.

2.1.2 Individuazione delle aree a rischio

L'individuazione si è articolata come segue:

- i) ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio;
- ii) analisi ed individuazione definitiva delle aree potenzialmente a rischio.

i) Ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio

Le aree aziendali sono state riportate in tabelle in cui sono state altresì mappati tutti gli illeciti previsti dal Decreto.

Tale matrice è stata quindi inviata ai responsabili delle strutture aziendali i quali, per i processi dei quali sono responsabili o nei quali risultano comunque coinvolti, hanno identificato preliminarmente i rischi di reato potenzialmente realizzabili.

ii) Analisi ed individuazione definitiva delle aree a rischio

Sono stati organizzati colloqui/interviste, coordinati dalla Funzione Audit di Busitalia - Sita Nord, nell'ambito dei quali sono state definitivamente condivise le aree a rischio di



reato, attraverso l'individuazione dei processi nei quali si potrebbero verificare i presupposti delle condotte illecite considerate dal Decreto.

L'analisi è stata condotta su ciascuna attività aziendale che compone i processi mappati, con l'assunto che si considera a rischio ogni processo che contenga almeno una attività individuata a rischio delle condotte illecite di cui al Decreto.

A titolo esemplificativo, i processi all'interno dei quali una o più attività necessitano di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione sono stati considerati a rischio di corruzione.

2.1.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti

Nel corso dei colloqui/interviste dei quali si è fatta menzione nel precedente punto, successivamente alla individuazione delle aree a rischio di reato, è stato richiesto ai titolari di processo di identificare i controlli esistenti e di valutarne l'adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto.

Nella valutazione è stato considerato che SAVIT ha fondamenti del sistema di controllo interno coerenti con quelli del Gruppo FS.

Tali componenti, nel presente documento, saranno richiamate sia nella Parte Generale sia nella successiva Parte Speciale, in funzione del livello di prevenzione (generale o specifico) che contribuiscono a creare.

2.1.4 Individuazione degli adeguamenti da apportare al Modello esistente

Dalle valutazioni di cui al precedente punto 2.1.3 può emergere l'opportunità di adeguamenti dei controlli esistenti, che il competente *management* è chiamato ad attuare.

Gli adeguamenti richiesti assumono connotati imperativi, in quanto approvati dall'Organo di Amministrazione della Società.

L'analisi di cui al precedente punto 2.1.2 ha consentito di evidenziare i processi aziendali "sensibili" e i reati astrattamente verosimili per la Società, ossia le condotte illecite che, sia pure a livello teorico, è possibile siano commesse da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

In SAVIT sono state ritenute astrattamente verosimili le seguenti categorie di reati:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24-bis del Decreto);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto); delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);



- reati transnazionali (legge n. 146/2006);
- reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies-1 c.p.);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione al mendacio (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto).

L'esame delle attività aziendali, al momento dell'approvazione del presente Modello, ha altresì condotto a ritenere, allo stato, remota la concreta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui agli articoli 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-terdecies (razzismo e xenofobia) e 25-quaterdecies (reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Rispetto a tali reati valgono comunque i principi e le norme di condotta previste dal Codice Etico del Gruppo FS, volte a indirizzare i comportamenti degli esponenti aziendali.

Si evidenzia che, qualora il contesto aziendale di riferimento in cui è stata svolta l'analisi dei rischi trattati nel presente Modello dovesse subire mutamenti, si provvederà alle modifiche e alle integrazioni necessarie.

2.2 Finalità del documento

Le finalità del documento rappresentativo del Modello di SAVIT sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione dei reati adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che SAVIT rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale operante nelle attività a rischio di reato e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurarli;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere - con il livello di cogenza proprio di una delibera dell'Organo di Amministrazione - gli adeguamenti da apportare al Modello esistente.



2.3 Struttura del documento

Il Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i controlli “ad ampio spettro”, cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi.

I controlli generali tendono ad un clima di *compliance* generale, inducendo a comportamenti etici e trasparenti.

La Parte Speciale del documento è più analitica. Questa descrive i rischi di reato che insidiano i diversi processi e descrive anche le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione “mirata”.

2.4 Destinatari del Modello

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, al personale dirigente e dipendente di SAVIT, a tutti i collaboratori e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società.



3. LA SOCIETA'

La SAVIT Srl, Servizi per Autobus e Veicoli Industriali Terni, è stata costituita il 25/09/2000 su iniziativa dell'ATC Terni Spa (Azienda Trasporti Consorziali della Provincia di Terni).


Attualmente è una Società soggetta a controllo, direzione e coordinamento di Busitalia Sita Nord Srl (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) che ne detiene il 100% della proprietà.

La Società ha per oggetto servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipo, ed altri servizi dedicati ad autobus ed altri mezzi di trasporto. La stessa può commercializzare, all'ingrosso o al dettaglio, autobus, camion, rimorchi, auto o ogni altro mezzo di trasporto per persone o cose, nonché componenti e/o ricambi per gli stessi.

Inoltre, la Società può effettuare operazioni di noleggio dei suddetti automezzi, con o senza autista, nonché offrire servizi di smaltimento, deposito di rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie riconducibili all'attività principale.

L'attività principale di SAVIT consiste in servizi manutentivi, anche in Global Service, per flotte di automezzi di Enti e Società sia pubbliche che private. La Società, avendo maturato nel tempo un'adeguata esperienza nel settore manutentivo, in termini di professionalità delle risorse e knowhow, si è strutturata per rispondere alle esigenze delle Imprese, facendo della manutenzione in "Global Service" delle flotte di autobus e veicoli industriali il proprio "core business".

La Società si integra nel processo produttivo del Committente e ne diventa corresponsabile nei risultati ottenuti mettendo a disposizione le proprie risorse, è in grado di recepire le reali esigenze del cliente, di progettare prima ed attuare poi un servizio di manutenzione efficiente e personalizzato, divenendo un partner affidabile per l'impresa.



Savit ha adottato il nuovo Modello di *Governance* del Gruppo FS Italiane il quale, ferma restando la piena autonomia operativa, organizzativa e nella gestione dei rischi delle Società controllate, dirette e indirette, prevede le seguenti articolazioni:

- la *Holding* , che ha un ruolo di indirizzo strategico generale e di coordinamento attuativo e finanziario del comune disegno imprenditoriale del Gruppo, esercita l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società Capogruppo di Settore e delle altre Società controllate di cui all'elenco nell'allegato 1) al Regolamento di Gruppo;
- le Società Capogruppo di Settore, ovvero Società controllate direttamente dalla *Holding* e individuate per esercitare, su base partecipativa e/o contrattuale, l'attività di direzione e coordinamento per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo tecnico-operativi, compresi i modelli, sistemi e protocolli di gestione dei rischi, delle Società che appartengono al rispettivo settore di riferimento (Polo) secondo le articolazioni di cui all'allegato 2) al Regolamento di Gruppo;
- le altre Società di cui all'elenco in allegato 1) al Regolamento di Gruppo che non sono identificate come Capogruppo di Settore e sono sottoposte alla direzione e coordinamento da parte della *Holding* ;
- le Società che fanno parte di ciascun Polo secondo le articolazioni di cui all'allegato 2) al Regolamento di Gruppo.

Nello specifico, il Modello di *Governance* del Gruppo è impostato con una articolazione funzionale a:

- realizzare il progetto strategico unitario proprio di un gruppo che opera in più settori tra loro complementari;



- assicurare al contempo l'autonomia della gestione di ciascun settore e dell'operatività delle società controllate.

Inoltre, la Capogruppo di Settore del Polo Passeggeri Trenitalia S.p.A. – per la sola area servizi di trasporto – esercita sulla Società e le sue controllate l'attività direzione e coordinamento tecnico-operativo.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del “Regolamento del Polo Passeggeri”, l'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo di Settore riguarda i seguenti ambiti:

- individuazione e realizzazione delle sinergie industriali ed operative nell'ambito del Polo;
- principi e criteri tecnici di esecuzione del processo acquisti;
- modelli, strumenti e standard tecnici in ambito logistica e *operations & maintenance* degli *asset*;
- principi e criteri tecnici di pianificazione del fabbisogno di nuovi *asset*;
- principi e criteri tecnici per l'adozione di procedure e strumenti per la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente;
- principi e criteri tecnici delle attività di *marketing* e commerciali legate allo sviluppo dell'offerta e alla vendita di prodotti e servizi;
- metodologie e strumenti tecnici di acquisizione e gestione dei clienti;
- modelli in ambito *compliance* normativa tecnico-operativa;
- modelli in ambito *risk management* (tecnico-operativo).

Il Modello di *Governance* del Gruppo prevede altresì che la Capogruppo di Settore, con proprio atto, recepisca, nell'ambito del rispettivo Polo, gli atti di direzione e coordinamento della *Holding* che hanno valenza generale per il Gruppo ovvero valenza specifica per il singolo Polo.

Relativamente ai processi trasversali o di *Staff*, inoltre, la *Holding* esercita il proprio ruolo anche tramite una gestione per “Famiglie Professionali” (di cui all'allegato 3) del Regolamento), che attribuisce alle funzioni della stessa una responsabilità diretta a livello di Gruppo sul funzionamento efficace ed efficiente della funzione di competenza, al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione di sinergie e di presidiare in maniera unitaria ed omogenea lo sviluppo delle competenze e conoscenze, anche attraverso la condivisione dei modelli di lavoro e delle esperienze e l'ordinata compartecipazione al *know-how* disponibile nel Gruppo.

Ai *Process Owner* di Gruppo⁸ viene quindi attribuito il presidio centralizzato delle famiglie professionali di competenza, anche attraverso il governo di adeguate leve di gestione unitaria e l'individuazione e implementazione di modalità di integrazione, tra cui, la definizione di metodologie e modelli di funzionamento comuni. Nell'ambito dei processi trasversali, la *Holding* ha provveduto ad emanare, per ciascuna Famiglia Professionale, un Modello di *Governance* finalizzato a definire il ruolo e la responsabilità della *Holding*, della Capogruppo di Settore e della singola Società nella gestione del processo nonché a declinare il relativo sistema di interrelazioni.

⁸ Si intendono i responsabili apicali delle funzioni aziendali della *Holding*.



4. LE COMPONENTI DEL MODELLO

In questa parte del documento sono illustrate le componenti generali del modello organizzativo adottato da SAVIT, che rispondono alle indicazioni di Confindustria contenute nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”.

Si tratta di:

1. Codice Etico;
2. sistema organizzativo e normativo;
3. sistema autorizzativo;
4. sistema di pianificazione e controllo;
5. sistema informativo;
6. sistema di comunicazione e formazione del personale;
7. sistema disciplinare;
8. elementi di controllo utili a prevenire reati colposi;
9. Organismo di Vigilanza;
10. altri istituti di vigilanza e garanzia.

Alcune di queste componenti generali del modello sono richiamate nella Parte Speciale del documento per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Ad esempio, del generale sistema organizzativo e normativo di seguito descritto, nella Parte Speciale è spesso richiamata la singola disposizione che realizza la prevenzione di un determinato reato in un processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella Parte Speciale, spiegano effetti virtuosi per la *compliance* aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

Ad esempio, tra gli istituti di vigilanza e garanzia, di cui al paragrafo 10, figura l'*internal auditing* della Controllante Busitalia della Capogruppo, che non è mai richiamato nella Parte Speciale del documento, ma individua un meccanismo di *assurance* generale sul sistema di controllo interno.

4.1 Il Codice Etico

Il componente più generale del sistema di controllo di SAVIT va individuato nei principi etici di Gruppo, organicamente raccolti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato dall'Organo di Amministrazione della Società.

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il Codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello *stakeholder*) di non eseguire eventuali ordini in tal senso.



Al Codice è stata data ampia diffusione cartacea e informatica (sul sito *intranet* del Gruppo FS e sul sito *internet* della Società) e lo stesso è richiamato in tutti i contratti stipulati dalle società del Gruppo.

4.2 Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico di SAVIT ha nominato un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito "OdV" o "Organismo").

Le caratteristiche organizzative e strutturali dell'OdV (tra le quali, modalità di nomina, durata in carica, riunioni, voto e delibere, ecc.) sono precisati in uno Statuto, approvato dall'Amministratore Unico della Società.

All'OdV sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari a svolgere le funzioni di vigilanza previste dal Decreto al fine di realizzare gli effetti esimenti di cui all'art. 6 del Decreto stesso.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti, si avvale del supporto operativo della Funzione Audit di Busitalia.

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'Organismo.

a. Nomina, composizione e cessazione

Lo Statuto dell'OdV prevede la nomina da parte dell'Organo di Amministrazione della Società.

La Società ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un soggetto esterno al Gruppo dotato di alte e specifiche competenze nella materia.

In ogni caso, l'Organo di Amministrazione può altresì optare per la costituzione dell'OdV in forma plurisoggettiva.

I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza si verifica al venire meno di uno dei requisiti di eleggibilità, che il membro è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione (informandone l'OdV).

La revoca può essere deliberata dall'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa.

b. Responsabilità e poteri

Le responsabilità dell'organismo, formalizzate dal suo statuto, sono di seguito riepilogate:



- ricognizione e aggiornamento delle attività aziendali “a rischio di reato” (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal Decreto);
- valutazione dei controlli interni rispetto all’esigenza di prevenire i reati;
- elaborazione delle proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello;
- verifica dell’osservanza delle disposizioni richiamate dal documento rappresentativo del Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative destinate all’OdV provenienti dagli organi sociali e dal *management*;
- gestione delle segnalazioni destinate all’OdV;
- cura della reportistica periodica ai soggetti a cui l’OdV è tenuto a riferire.

Ai fini dell’adempimento alle responsabilità attribuite e sopra elencate all’OdV sono riconosciute le seguenti prerogative:

- a) disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all’espletamento della propria attività operativa;
- b) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del Decreto;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure interne - in quanto compatibili con l’autonomia e l’indipendenza proprie dell’Organismo - previste per l’assegnazione di incarichi di consulenza;
- d) disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni e i documenti loro richiesti, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Organismo;
- e) disporre anche ispezioni “a sorpresa”, ovvero senza preavvisare le strutture aziendali interessate dalla verifica, se ritenuto opportuno per lo svolgimento dei propri compiti.

c. Requisiti

L’OdV di SAVIT Srl è in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalla legge e dalle Linee Guida di Confindustria.

Lo Statuto dell’OdV, a garanzia dell’indipendenza dei suoi membri, prevede la sussistenza in capo agli stessi dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori della Società;
- salvo che per l’espletamento di funzioni di audit e/o di membro del Collegio Sindacale, non essere legati, a qualsivoglia titolo o in qualsiasi modo, alla Società da interessi o rapporti economici – individuati da apposita istruttoria – ritenuti rilevanti dall’Amministratore Unico, o essersi trovati nelle predette condizioni nei tre anni precedenti la nomina;
- non essere legati a società controllate e/o controllanti da interessi o rapporti economici, individuati con apposita istruttoria, ritenuti rilevanti dall’Amministratore Unico;
- non essere membro di un Organismo di Vigilanza di società controllate e/o controllanti;



- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- non avere riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- non essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto;
- non avere riportato una condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione;
- per un reato contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, l'ordine pubblico, per un delitto doloso contro la personalità individuale, per un reato societario, tributario o per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna.

L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Inoltre, al fine di garantirne la piena operatività, l'OdV gode di autonomia finanziaria e logistica.

I membri dell'OdV sono dotati di adeguata professionalità, essendo scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

La continuità d'azione dell'Organismo è assicurata dal supporto operativo dalla Direzione Centrale Audit di Ferrovie dello Stato S.p.A., che assicura le attività di segreteria tecnica, e della SO Audit di Busitalia Sita Nord, che garantisce l'esecuzione delle verifiche.

d. Reporting nei confronti degli organi societari e del Vertice Aziendale

L'OdV, semestralmente, riferisce all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa gli esiti delle verifiche svolte nel periodo di riferimento e circa eventuali proposte di adeguamento del Modello.

A prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza all'Amministratore Unico relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

Annualmente l'OdV presenta il piano delle attività all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'OdV incontra almeno una volta all'anno il Collegio Sindacale per uno scambio di informazioni sulle materie di reciproco interesse.

e. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Nel presente documento sono definiti obblighi informativi verso l'OdV, al fine di agevolarne



l'attività di vigilanza.

I flussi informativi verso l'OdV sono pensati affinché questo sia sempre in condizione di monitorare il controllo esercitato dal *management* operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.

In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo “di secondo livello”.

Qualora lo ritenga necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di “primo livello”) sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, per chiunque vige l'obbligo di riferire ogni notizia acquisita su comportamenti disallineati rispetto alle previsioni del Modello.

f. Raccolta e conservazione delle informazioni

Presso l'OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle sue attività operative.

L'accesso all'archivio è consentito ai componenti dell'OdV e al personale che opera su incarico dello stesso organismo.

L'accesso da parte di soggetti diversi deve essere preventivamente autorizzato dall'OdV e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

g. Riunioni

L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno semestralmente.

L'Organo di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione possono in qualsiasi momento chiedere una convocazione al Presidente.

4.3 Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischio (SCIGR) di Busitalia

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) è l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Lo SCIGR concorre ad assicurare il rispetto delle leggi, dello Statuto e delle procedure, la protezione dei beni aziendali, la gestione efficiente ed efficace delle attività e l'affidabilità e completezza dei dati contabili e finanziari.

Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario ed ha la finalità di individuare, valutare, misurare e mitigare il più possibile il rischio attraverso la gestione dello stesso - non anche quella di eliminare il rischio insito in ciascun processo



gestionale e di controllo - e di individuare e suggerire eventuali azioni correttive e/o migliorative dei processi.

Lo SCIGR è strutturato sui seguenti tre principali ruoli:

- **Governance:**
 - i) definizione delle Linee di Indirizzo sul SCIGR;
 - ii) valutazione sull'adeguatezza, efficacia ed efficienza del SCIGR.
- **Definizione, Attuazione e Monitoraggio:**
 - i) attuazione delle linee di indirizzo del CdA;
 - ii) identificazione e gestione dei rischi aziendali e di processo (incluse irregolarità);
 - iii) definizione e attuazione dei controlli sui processi di competenza;
 - iv) aggiornamento nel tempo del SCIGR in funzione dei mutamenti interni/esterni all'azienda;
 - v) monitoraggio nel tempo dell'efficacia del disegno e del corretto funzionamento del SCIGR.
- **Assurance:** analisi indipendente e professionale del SCIGR.

Un efficace SCIGR favorisce l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto Sociale e degli strumenti normativi interni.

È opportuno precisare che, anche se complessivamente adeguato e funzionante, il SCIGR può fornire solo una "ragionevole sicurezza" sulla realizzazione degli obiettivi aziendali. Ciò in quanto il SCIGR ha come obiettivo la mitigazione del rischio attraverso la gestione dello stesso, non l'eliminazione del rischio insito in ciascun processo gestionale e di controllo.

La controllante Busitalia Sita Nord utilizza il CoSO Report quale *framework* di riferimento, internazionalmente riconosciuto, per l'implementazione, l'analisi e la valutazione del SCIGR.

Secondo una classificazione riconosciuta nelle *best practice* nazionali e internazionali, il SCIGR opera nel tessuto organico della struttura aziendale essendo concepito, istituito e gestito come espressione della volontà dell'azienda di garantire le condizioni di regolarità formale e sostanziale funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

È compito dell'Amministratore Delegato della controllante Busitalia Sita Nord l'istituzione e l'aggiornamento, sotto la propria responsabilità, di un adeguato e funzionante SCIGR, nel rispetto degli indirizzi della Capogruppo e in coerenza con dimensione, complessità, profilo di rischio specifico e contesto regolamentare in cui opera.

Livelli di controllo e attori dello SCIGR

Il SCIGR si articola nei seguenti 3 livelli di controllo:

1. **I livello di controllo:** diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e a garantire un'adeguata risposta ai correlati rischi. Rientra in tale attività anche la verifica periodica dell'efficacia e dell'efficienza del disegno e dell'effettiva operatività dei controlli al fine di: i) accertare che agiscano in funzione degli obiettivi ad essi assegnati, ii) verificare che siano adeguati rispetto ad eventuali cambiamenti intervenuti nella realtà operativa, iii) coglierne e promuoverne eventuali possibilità di miglioramento. La responsabilità di definire ed effettuare



tali controlli è del *Management*, opera ad ogni livello della struttura organizzativa e si esplica nel quadro della gestione corrente.

2. II livello di controllo: volto a monitorare i principali rischi al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del trattamento degli stessi, nonché a monitorare l'adeguatezza e operatività dei controlli (posti a presidio dei principali rischi). Fornisce inoltre supporto al primo livello nella definizione e implementazione di adeguati sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli. È svolto dal *Management* e da altre specifiche funzioni quali a titolo esemplificativo, il Dirigente Preposto, il controllo di gestione, il RSPP.

3. III livello di controllo: atto a fornire *assurance* indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e in generale sul SCIGR nel suo complesso. È svolto dalla Funzione Audit, unità indipendente, diversa da quelle operative.

Di seguito sono indicati i principali attori dello SCIGR di Busitalia cui sono attribuiti specifici ruoli e responsabilità.

Consiglio di Amministrazione e Presidente del CdA

Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo di assoluta centralità nello SCIGR in quanto definisce le linee di indirizzo dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre ad essere responsabile del compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Presidente è incaricato, tra l'altro, di presiedere e coordinare i lavori del Consiglio di Amministrazione operando nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal sistema di governance aziendale e dalle deleghe affidate. Al Presidente è stata conferita dal CdA specifica delega per il coordinamento dell'attività di *Internal Auditing*.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è incaricato di sovrintendere alla funzionalità dello SCIGR dando esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, provvede alla progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione dello SCIGR verificandone costantemente, attraverso le strutture aziendali competenti, l'adeguatezza complessiva, rispetto alla natura delle attività svolte dalla Società ed alla dimensione della stessa, nonché l'efficacia e l'efficienza.

Collegio Sindacale, Società di Revisione

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio vigila, in particolare, sull'efficacia dello SCIGR e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da Busitalia e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio svolge inoltre il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010.



La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, come aggiornato dal D.Lgs. n. 39/2010, e dalla normativa comunitaria, finalizzata a migliorare l'integrità, l'indipendenza⁹, l'obiettività, la responsabilità, la trasparenza e l'affidabilità dell'attività della revisione contabile. La revisione è affidata ad una Società di revisione iscritta all'apposito registro¹⁰.

L'art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010 attribuisce alla Consob il potere di vigilare sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, al fine di verificare il corretto svolgimento della loro attività in conformità alla normativa europea e italiana di recepimento.

Organismo di Vigilanza di BISN ex D.Lgs. n. 231/2001

Busitalia ha adottato dal 2016 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i comportamenti illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di promuovere il suo aggiornamento.

L'OdV di Busitalia è un organo a composizione plurisoggettiva, composto da:

- a) un Presidente esterno al Gruppo FS dotato di alte e specifiche competenze nella materia;
- b) un dirigente o altra risorsa della Funzione Audit della Controllante Busitalia Sita Nord;
- c) un componente esterno al Gruppo (o membro del Collegio Sindacale) dotato delle necessarie competenze giuridiche.

L'Organismo riferisce periodicamente in merito alle attività di propria competenza al Vertice aziendale e agli Organi Sociali.

Il Comitato Etico

La Controllante Busitalia Sita Nord, conformemente alle previsioni del Codice Etico del gruppo FS, è dotata di un Comitato Etico, con il fine di agevolare l'integrazione dei principi sanciti dallo stesso nei processi decisionali, di verificare la conformità dei comportamenti a questi principi e di segnalare alle strutture competenti eventuali elementi di disallineamento dei processi aziendali rispetto al Codice Etico.

⁹ È vietato alla società di revisione di prestare al cliente EIP, alle sue controllate e alle società controllanti appartenenti all'Unione Europea a partire da un anno prima dell'avvio dell'attività di revisione, "servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria" (*cooling in period*). Per il periodo dell'incarico la normativa definisce le ulteriori fattispecie di incarichi considerati incompatibili con l'attività di revisione; per gli incarichi aggiuntivi compatibili con l'attività di revisione contabile sono previsti limiti quantitativi (limite del 70% rispetto alla revisione e limite del 15% del fatturato del revisore derivante dal complesso dei servizi forniti all'EIP) ed è richiesta l'approvazione da parte del Collegio Sindacale che in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC) verifica e monitora l'indipendenza del revisore.

¹⁰ Il conferimento dell'incarico di revisione è disposto dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e Revisione Contabile (in acronimo CCIRC), è responsabile della procedura di selezione e formula una proposta motivata all'Assemblea che contiene almeno due alternative, su cui il Collegio deve esprimere una preferenza motivata.



La composizione del Comitato Etico è rappresentata dai titolari pro-tempore in carica delle seguenti strutture di Busitalia Sita Nord:

- Amministrazione, finanza e controllo
- Risorse umane ed organizzazione
- Affari legali, societari e compliance
- Audit (con funzione di segreteria tecnica del Comitato)

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Busitalia

Il CdA della Controllante Busitalia - Sita Nord ha nominato il Dirigente Preposto (sebbene tale figura non risulti obbligatoria per la Società), individuandolo nel responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Il Dirigente Preposto ha la responsabilità di attestare, con apposita relazione da sottoscrivere congiuntamente all'Amministratore Delegato:

- l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio consolidato);
- l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti di bilancio;
- la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei bilanci a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Il DP della Capogruppo dispone di adeguati poteri e mezzi tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni.

Ad esempio, ha la facoltà di:

- predisporre procedure amministrativo-contabili standard di Gruppo (c.d. "PAC/G");
- richiedere alle controllate di predisporre procedure interne o matrici di controllo, se utili alla migliore integrazione dei processi di Gruppo.

Il 25/11/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del DP, che disciplina i compiti, le responsabilità e le modalità di relazione del DP con gli organi e le strutture della Società e delle controllate di Busitalia.

Direzione Audit

La Direzione Audit della Controllante Busitalia - Sita Nord costituisce una funzione obiettiva e indipendente di *assurance*, cioè di valutazione del sistema di controllo interno della Società.

Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti, la tutela del patrimonio e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di *Corporate Governance*.



La Direzione Audit di Busitalia - Sita Nord svolge la sua attività per tutte le società controllate, assicurando anche il necessario supporto agli Organismi di Vigilanza delle società stesse tramite l'esecuzione delle verifiche richieste.

L'Internal Audit ha, pertanto, il compito di:

- verificare, con i limiti propri degli strumenti di indagine a disposizione, l'operatività e l'adeguatezza del SCIGR, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e di fornire valutazioni e raccomandazioni al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia;
- fornire supporto specialistico al *management* in materia di SCIGR al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali e promuovere il costante miglioramento della *governance* e del *risk management*.

L'assetto di Internal Audit nel Gruppo prevede la presenza nella Funzione Internal Audit nella Capogruppo FS S.p.A. e nelle Società controllate di primo livello e consolidate con il metodo integrale.

Con la comunicazione organizzativa intersocietaria n. 12.1 /P del 8 settembre 2021, Busitalia - Sita Nord ha definito poteri e responsabilità dell'Internal Audit, il relativo ambito di attività nonché i principali flussi informativi con gli *stakeholders* del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Con riferimento alla prevenzione e identificazione di irregolarità, la responsabilità dell'Internal Audit è limitata e consiste nello svolgere le attività di audit, identificando e valutando il SCIGR adottato sui processi/attività oggetto di analisi, analizzando con professionalità le evidenze acquisite.

La responsabilità del corretto disegno e dell'efficace funzionamento nel tempo del SCIGR, della definizione degli obiettivi aziendali e di processo, della prevenzione ed individuazione di irregolarità, nonché della corrispondenza delle modalità di gestione dei rischi con i piani di contenimento definiti, è propria del *management*, ossia dei responsabili della gestione.

Per quanto concerne la verifica in merito all'operatività ed all'adeguatezza dello SCIGR, il Responsabile della Funzione Audit risponde funzionalmente all'Amministratore Delegato poiché questi è incaricato dal CdA di Busitalia dell'istituzione e del mantenimento di un efficace SCIGR.

La Direzione Audit di Busitalia – Sita Nord, nell'ambito dell'analisi della funzionalità dello SCIGR della Società, svolge le attività di competenza con riferimento a Busitalia - Sita Nord ed alle sue controllate.

Funzione Internal Audit di FS SpA

Nell'ambito dell'analisi della funzionalità del SCIGR di Gruppo, la Funzione Internal Audit di FS Spa, oltre a svolgere le attività di competenza con riferimento a FS SpA, è competente per le tematiche trasversali al Gruppo, nonché svolge un ruolo di coordinamento delle Funzioni Internal Audit di Gruppo, ai sensi di quanto disciplinato all'interno del documento "Modello di Governance Internal Audit (Audit Charter)".



Inoltre, in coerenza con il quadro normativo interno e, in particolare, con il Modello di Governance del Gruppo, la Funzione Internal Audit di FS SpA svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e di controllo attuativo, da un punto di vista metodologico, sui processi di Internal Audit adottati dalle Funzioni Internal Audit di tutte le Società del Gruppo.

Sono esclusi dall'ambito di intervento di Audit di FS SpA (i) la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché (ii) gli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

Gli interventi di audit autonomamente svolti dalla Funzione Internal Audit di FS SpA presso le proprie controllate devono essere considerati da queste ultime integrativi ma non sostitutivi delle attività di competenza del loro Vertice e/o Organi di controllo/vigilanza, incluse le attività da svolgere in attuazione di previsioni di legge e/o dei rispettivi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. ex D. Lgs. 231/2001, modello anticorruzione). Alle singole Società controllate è rimessa la decisione di intervento sulla funzionalità dei loro rispettivi SCIGR.

Amministrazione, Finanza e Controllo

In coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti dal Vertici aziendali, il sistema di pianificazione, budget controllo e investimenti supporta il processo di budget e consuntivazione ed analisi dei risultati. La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (Struttura Pianificazione e Controllo) in coerenza con la pianificazione strategica della Società, assicura il processo di pianificazione annuale, monitoraggio e controllo e, più in particolare, assicura l'elaborazione del budget e delle Riprevisions annuali attraverso l'attività di controllo di gestione, per la successiva definizione del budget e delle Riprevisions annuali da parte dell'Amministratore Delegato e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Comitato investimenti

La Controllante Busitalia – Sita Nord ha istituito il Comitato Investimenti (con CO n. 2/AD del 16 marzo 2016) con funzioni consultive dell'Amministratore Delegato in tema di investimenti e disinvestimenti.

Il Comitato è un organo consultivo dell'Amministratore Delegato e fornisce indirizzi e pareri in materia di investimenti e disinvestimenti di rilevanza.

In particolare, il Comitato formula pareri di conformità (strategica ed economico-finanziaria) delle iniziative, valida l'elenco degli investimenti e disinvestimenti rilevanti, segue l'evoluzione del piano e propone eventuali azioni correttive nella sua esecuzione.

Management

Il *Management*, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce nel tempo il corretto disegno e l'efficace operatività dello SCIGR.

A tal fine, è responsabile, per quanto di competenza, dell'identificazione, valutazione gestione e monitoraggio dei rischi nonché, anche in funzione dei rischi di riferimento ai processi di competenza, della definizione e attuazione di specifiche attività di controllo e di processi di



monitoraggio idonei ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dello SCIGR e a prevenire e individuare irregolarità e/o atti fraudolenti.

Il *Management*, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, assicura inoltre, attraverso proposte di adeguate iniziative di formazione ed appropriati sistemi di valutazione e di remunerazione, il presidio e lo sviluppo delle competenze e, in generale, la valorizzazione del personale, quali elementi chiave per il raggiungimento delle finalità dello SCIGR. Ai medesimi fini, promuove comportamenti improntati ai principi dell'integrità e correttezza attraverso la loro comunicazione e diffusione a tutti i livelli dell'organizzazione e con l'adozione di condotte sempre in linea con gli stessi.

4.4 *Whistleblowing*

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), avente lo scopo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della Legge n. 179/17 è intervenuto sul Decreto 231 inserendo all'articolo 6 "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente" una nuova previsione che inquadra, nell'ambito del Modello 231, le misure legate alla gestione dell'istituto c.d. *Whistleblowing*.

Inoltre, il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023), introducendo una disciplina strutturata per garantire la protezione degli informatori/segналanti o "*whistleblowers*", ossia delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto individua, inoltre, come meritevoli di tutela, non solo i soggetti che segnalano condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 o costituire una violazione del Modello 231 ma altresì coloro che segnalano violazioni della normativa nazionale o europea relativa ai settori specificatamente indicati all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 prevede che le misure di protezione si estendano anche:

- ai lavoratori autonomi, nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;



- ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso il settore pubblico o privato;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai facilitatori, ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del *whistleblower* o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La Società ha adottato un'apposita Procedura aziendale sulle modalità di gestione delle segnalazioni, al fine di migliorare l'efficacia dello strumento e permettere una gestione più efficace delle segnalazioni pervenute, alla quale si rinvia per quanto non previsto nel presente paragrafo.

La suddetta procedura fornisce indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni ed esplicita le forme di tutela e di garanzia che l'ordinamento riconosce al *whistleblower*.

4.5 Il sistema organizzativo e normativo

4.2.1 Elementi del sistema organizzativo e normativo

SAVIT è dotata di un sistema organizzativo e normativo articolato sui seguenti elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- missioni e aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

Coerentemente con i criteri, le macro-responsabilità, le modalità di predisposizione e formalizzazione della documentazione aziendale e conseguente comunicazione e diffusione della stessa, adottate nel Gruppo FS, Savit ha adottato il sistema sopra esposto attraverso le seguenti categorie di documenti:

- Documenti Organizzativi: Disposizioni Organizzative (DO) e Comunicazioni Organizzative (CO);
- Documenti Normativi: Documenti ai fini della *Compliance* normativa (MdG); Modelli di Governance e Policy (MdG/PY); Linee Guida e Procedure (LG/P); Istruzioni Operative e Manuali (IO/M). Ad integrazione dei documenti normativi su menzionati, gli



atti di Recepimento di Polo e gli Atti di Adozione, sono emessi rispettivamente dalle Capogruppo di Settore e dalle Società del Gruppo per rendere applicabili nel proprio perimetro i documenti emessi;

- Atti di Direzione e Coordinamento: Documenti normativi, lettere, pareri, nulla osta, altro.
- Comunicati: Comunicati al Personale;
- Procedure Amministrativo-Contabili: Procedure amministrativo contabile (PAC);
- Sistemi di Gestione: ad integrazione delle tipologie su menzionate, fanno parte del sistema documentale aziendale, i Modelli, i Manuali, le Linee Guida, procedure, le istruzioni operative e altri documenti relativi ai Sistemi di Gestione implementati dalle Società e certificati da Enti Terzi, se presenti, che descrivono linee guida e processi e attività ricomprese in uno specifico campo di applicazione, in conformità ai requisiti delle norme tecniche di riferimento.

Con riguardo all'elaborazione e alla formalizzazione delle comunicazioni delle variazioni organizzative (che formalizzano e comunicano in modo integrato le variazioni intervenute nell'assetto organizzativo delle Società e l'attribuzione della titolarità e della sede di strutture organizzative), declinate come "Disposizioni Organizzative" (DO_r) è previsto quanto segue:

- il Presidente di FS SpA definisce le modifiche di struttura e/o aree di responsabilità delle strutture a suo riporto, ovvero, in alternativa, l'AD di FS SpA definisce le modifiche di struttura e/o aree di responsabilità delle strutture a suo riporto/ istituzione/modifica/soppressione di Comitati/GdL/ *Task Force*, ovvero, in alternativa, il Responsabile primo livello P/AD di FS SpA propone modifiche di struttura e/o aree di responsabilità delle strutture dal 2° livello in giù nell'ambito di competenza / istituzione/modifica/soppressione di Comitati/GdL/*Task Force*;
- la funzione organizzazione di FS SpA propone le modifiche di struttura e/o aree di responsabilità / istituzione/modifica/soppressione di Comitati / GdL / *Task Force*, elabora il documento sulla base degli standard definiti / l'allegato tecnico / il *deployment plan*, nonché si attiva ed assicura e verifiche con le strutture interessate, ivi comprese le verifiche gestionali / di sviluppo (relativamente a titolarità e sedi, immissioni in posizione manageriale, assunzioni da mercato, etc) e il consolidamento del documento;
- la funzione *international integration* di FS SpA assicura la verifica del documento nel caso di Società estero e si attiva per la traduzione, ove necessario, del documento in inglese;
- il Presidente di FS SpA ovvero, in alternativa, l'AD di FS SpA firmano rispettivamente il documento per modifiche di struttura e/o aree di responsabilità a suo 1° riporto ed il documento per modifiche di struttura e/o aree di responsabilità a suo 1° riporto/ istituzione /modifica/soppressione di Comitati / GdL / *Task Force*;
- in alternativa al punto sopra, il Responsabile primo livello P/AD e Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA firmano le modifiche di struttura e/o aree di responsabilità strutture dal 2° livello/ istituzione /modifica/soppressione di Comitati/ GdL / *Task Force*.



Con riguardo all'elaborazione e alla formalizzazione delle comunicazioni organizzative (CO_r), queste sono predisposte dalla funzione organizzazione di FS SpA e firmate dal Presidente, dall'AD o del *Process Owner* di FS SpA, a seconda della tipologia di contenuto del documento, a seguito e con riferimento alla delibera del CdA, laddove prevista.

Con riguardo ai modelli di governance e policy, sono emanati dalla Holding, se a valenza di Gruppo e/o Intersocietaria, dalla Capogruppo di Settore, se a valenza di Polo, per le materie sulle quali la Capogruppo di Settore esercita direzione e coordinamento, ovvero dalla Sub-Holding, se a valenza sulle rispettive controllate.

Con riguardo alle linee guida ed alle procedure, queste sono emanate dalla Holding a valenza di Gruppo e/o Intersocietario e/o per FS SpA, dalla Capogruppo di Settore, dalla Sub-Holding e/o dalle altre Società e possono avere valenza, rispettivamente, in ambito di Polo, di Sub-Holding, di Società.

Le Istruzioni Operative / i Manuali sono emanati da Holding, dalle Capogruppo di Settore / Sub-Holding o dalla Società e hanno, di norma, valenza societaria.

Nel caso in cui i documenti normativi emessi dalla Holding abbiano valenza di atti di direzione e coordinamento, ovvero abbiano valenza specifica per una o più Società Poli, le Capogruppo di Settore devono emettere, indicativamente entro 5 gg lavorativi dall'emissione del documento di Holding, propri Atti di recepimento, a firma del rispettivo AD, per la successiva adozione dei documenti di Holding da parte delle Società del Polo.

Sono previste quattro modalità di adozione dei documenti normativi emessi dalla Holding da parte delle Società controllate / dalla Capogruppo di Settore da parte delle Società del Polo / dalla Sub-Holding da parte delle Società controllate sulla base delle tipologie dei documenti:

1. Applicabilità diretta (mediante Atto di Adozione);
2. Applicabilità con caratterizzazione organizzativa;
3. Applicabilità con integrazione di processo;
4. Applicabilità con definizione di processo.

Resta ferma la possibilità per le Società del Gruppo, laddove ritenuto necessario, nel rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società, di predisporre propri documenti al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, anche in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

Per maggiori dettagli circa le modalità di adozione dei documenti emessi dalla Capogruppo si rimanda alle LG/P_ "Redazione e diffusione della normativa aziendale".

Con riguardo all'attività di monitoraggio dell'adozione della normativa emessa dalla Holding, le funzioni organizzazione delle Società del Gruppo pianificano, laddove possibile, l'adozione dei documenti emessi dalla Holding e, ove presente, dalla Capogruppo di Settore / Sub-Holding e comunicano rispettivamente alla funzione organizzazione di FS SpA e alla funzione organizzazione della Capogruppo di Settore / Sub-Holding il piano definito di rispettiva competenza.

Ogni trimestre, con riferimento ai documenti di competenza, le funzioni organizzazione di Società predispongono un *report* sullo stato di attuazione rispetto a quanto pianificato e lo trasmettono alla funzione organizzazione di FS SpA per le Società soggette a direzione e



coordinamento da parte di FS SpA e alla funzione organizzazione delle Capogruppo di Settore per le Società dei Poli.

Il Manuale del Sistema di Gestione è il principale documento che descrive il Sistema di Gestione Integrato, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 che SAVIT ha predisposto e applica per lo svolgimento delle sue attività gestionali; in esso sono contenuti gli obiettivi e la dichiarazione della Politica che la Società ha inteso perseguire ed una descrizione dell'attività svolta dalla Società stessa. Inoltre, il documento contiene i ruoli e le responsabilità delle diverse figure identificate dall'organigramma aziendale.

4.2.2 Modello Organizzativo di Gruppo per il governo dei processi trasversali

La Capogruppo FS esercita, nel rispetto delle prerogative di autonomia e di indipendenza di ciascuna società controllata, il coordinamento interfunzionale dei processi trasversali delle società del Gruppo, definendo regole di *governance*, politiche, linee guida, procedure operative e metodologie comuni di Gruppo.

SAVIT recepisce nel proprio sistema normativo interno le regole di *governance*, le politiche, le linee guida nonché le procedure operative e le metodologie comuni di Gruppo definite da FS, provvedendo a declinarle nella propria realtà aziendale, sviluppando, ove necessario, i principi generali stabiliti e regolamentando eventuali peculiarità.

Alla luce di quanto sopra, le Disposizioni di Gruppo che disciplinano i processi trasversali, ove non formalmente recepite ma richiamate in documenti aziendali, quali il presente documento rappresentativo del Modello Organizzativo, sono da intendersi recepite da SAVIT per quanto di competenza e facenti parte del proprio sistema di regole.

Si evidenzia che, nell'ambito delle regole di *governance*, la Capogruppo può prevedere forme di presidio accentrato dei processi di *staff*.

La gestione delle attività accentrate viene effettuata in una logica di *service* ed è regolata mediante specifici contratti infragruppo tra FS e SAVIT.

In questi casi, sulle fasi di processo rientranti nella competenza e nella gestione di SAVIT, la Società mantiene la propria autonomia decisionale e di controllo, anche in ordine alla prevenzione dei rischi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

4.6 Il sistema autorizzativo

La Società, in linea con le *policy* del Gruppo FS, ha definito un sistema autorizzativo improntato al principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della Società, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza formalizzati. L'Amministratore Unico ha la possibilità di nominare - in relazione ai poteri di gestione e di rappresentanza ad esso attribuiti - procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

La responsabilità complessiva attribuita all'Amministratore Unico include anche l'esercizio delle responsabilità inerenti la figura di "Datore di Lavoro" ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (con facoltà di operare nella più ampia autonomia e senza limiti



di importo) e di “Titolare del trattamento dei dati personali” ai sensi della legislazione in materia di privacy.

La rappresentanza esterna della Società, coerentemente con le *policy* del Gruppo FS, è delegata attraverso l’attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all’esercizio di responsabilità durature nell’organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il conferimento delle procure percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure e di una lettera di comunicazione dei poteri (contenente raccomandazioni per il loro esercizio);
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;
- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all’interessato della lettera di comunicazione dei poteri;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del nuovo procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente, per consentire il controllo di coerenza tra gli impegni assunti dai procuratori ed i poteri loro conferiti.

4.7 Sistema di pianificazione e controllo

La pianificazione ed il controllo della gestione aziendale sono realizzati attraverso due strumenti principali, riferiti a diversi orizzonti temporali:

- la pianificazione ed il monitoraggio (di medio-lungo termine);
- la programmazione e il controllo (di breve termine).

La pianificazione esprime le strategie aziendali, in coerenza con i piani strategici del Gruppo FS, attraverso la definizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine.

Il successivo monitoraggio dei risultati raggiunti si conclude con la loro presentazione al Vertice Aziendale.

Nella programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio e lungo periodo, viene definito l’impiego delle risorse a breve termine. Il successivo controllo di gestione serve a valutare gli scostamenti dei risultati dalle previsioni e quindi fornire *feedback* al Vertice Aziendale.

Alla programmazione ed al controllo, nel presente documento, è stato riconosciuto un ruolo particolarmente significativo nella prevenzione dei reati. Pertanto, di seguito, si riporta una breve descrizione della loro articolazione.

a) La programmazione

La programmazione trova espressione nella definizione del *budget* della Società e nel suo aggiornamento attraverso riprevisioni effettuate con cadenza trimestrale.



La definizione del *budget* (e delle successive riprevisionsi) è strutturata attraverso l'attribuzione di costi e ricavi (per natura) alle diverse linee di business, aggregando quindi gli stessi dati per unità elementari di controllo, coincidenti con le Strutture Organizzative.

Ciascuna Struttura Organizzativa al suo interno definisce il proprio budget con il livello di dettaglio necessario alla programmazione delle attività gestite.

b) Il controllo

L'attività di controllo avviene sia mensilmente, per la verifica degli scostamenti tra consuntivo e *budget*, sia trimestralmente, per l'elaborazione delle riprevisionsi a finire. Tale processo è finalizzato a fornire informazioni al Vertice sugli scostamenti tra gli obiettivi pianificati ed i risultati conseguiti.

L'*output* del controllo è costituito da documenti di sintesi (basati su indici e diagrammi), che rappresentano l'andamento dei principali fenomeni gestionali e contengono eventuali proposte di azioni correttive utili ad avvicinare i risultati agli obiettivi.

4.8 Il sistema informativo

La Società è dotata di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità dell'informazione, all'osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali.

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti adottati sul principale strumento del sistema informativo: il circuito informatico.

Tra questi:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe;
- la modulabilità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

4.9 Il sistema di comunicazione e formazione del personale

La Società gode di un sistema di comunicazione interna al Gruppo FS, veicolata dai sistemi informatici, che assicura la diffusione capillare di molteplici messaggi.

Infatti, il sito *intranet* del Gruppo FS¹¹ assicura la diffusione di principi e valori, delle più importanti evoluzioni di legge, della normativa e dell'organizzazione interna, dei principali traguardi raggiunti dalle società del Gruppo.

¹¹ Non hanno accesso alla *intranet* di Gruppo gli autisti e gli operai.



Oltre ai supporti comunicativi propri del Gruppo FS, la Società utilizza sistemi informatici che - a prescindere dalle esigenze per i quali sono stati implementati - realizzano la diffusione di informazioni e contribuiscono ad un generale clima di controllo e trasparenza.

La Società utilizza un sistema gestionale integrato Pluservice tra la produzione (“Officina”) e le attività di gestione acquisti, logistica, contabile/amministrativa (“Giove”) con la totale trasparenza delle operazioni, veicolando informazioni tra i diversi livelli decisionali (in senso verticale) e tra le diverse funzioni interessate alle stesse operazioni (in senso orizzontale).

La politica comunicativa adottata da SAVIT, coerentemente con la politica del Gruppo FS, vede come cruciale l’esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Infatti, nella comunicazione istituzionale ai dipendenti sono individuabili almeno due elementi di significativo rilievo in tal senso:

- la diffusione del Codice Etico anche con la sua pubblicazione sul sito *internet* di SAVIT;
- la pubblicazione, sull'*intranet* aziendale, di tutte le norme interne vigenti.

Inoltre, il competente *management* provvederà a pubblicare, sull'*intranet* aziendale, il presente documento rappresentativo del modello organizzativo della Società e i successivi aggiornamenti, dandone segnalazione al personale.

Relativamente alla formazione del personale, ad essa è riconosciuta una forte valenza per la prevenzione dei reati.

SAVIT promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale sui principi e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

La formazione si propone di far acquisire, consolidare e aggiornare le conoscenze sulla materia, trasferire le motivazioni che hanno portato all’adozione del Modello Organizzativo nella Società e rendere consapevoli i destinatari delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti.

La formazione è indirizzata a tutto il personale e ha ad oggetto i principali contenuti della normativa di riferimento, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - con particolare approfondimento dei rischi più verosimili per la Società - e il modello di prevenzione dei reati.

La Società, inoltre, adempie agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.10 Il sistema disciplinare

Le violazioni delle norme e prescrizioni previste dal Modello, incluse le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, sono valutate ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari, da attuarsi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e delle corrispondenti disposizioni derivate dai Contratti Collettivi relativi alla tipologia del personale interessato.

Con Comunicazione Organizzativa Intersocietaria n. 22 /AD del 09 settembre 2020, la Società controllante Busitalia - Sita Nord ha emesso la “Procedura per la gestione dei procedimenti disciplinari” che definisce ruoli, responsabilità e le modalità operative inerenti il processo di gestione dei procedimenti disciplinari dei dipendenti - con qualifica diversa da quella dirigenziale - di Busitalia - Sita Nord S.r.l. e delle Società controllate, regolamentando le fasi del processo e



le responsabilità dei soggetti coinvolti, anche in considerazione della rilevanza delle attività ai fini del Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01 e ai fini dell'anticorruzione.

Oggetto di sanzione sono, in particolare:

- le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente;
- le violazioni del Modello commesse dai componenti degli organi di controllo;
- le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, o operanti in nome e/o per conto della Società;
- le violazioni delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti del presente Modello nonché le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate. Nello specifico, sono previste sanzioni:
 - per coloro che hanno commesso ritorsioni, hanno ostacolato la segnalazione o hanno tentato di ostacolarla ovvero hanno violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023;
 - qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (o tali procedure non sono conformi a quanto indicato dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023), quando non è stata svolta attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta;
 - a seguito di una segnalazione, nel caso di responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Misure nei confronti dei dipendenti

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

1. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono mancanze lievi;
2. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di minor rilievo, in quanto non hanno causato danno alla Società;
3. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di rilievo, in quanto hanno causato danno alla Società;
4. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze gravi o che hanno causato un danno grave alla Società;
5. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che determinano la commissione di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni sono tenute in considerazione: le concrete modalità di realizzazione della violazione; l'intenzionalità del comportamento e il grado di colpa; le funzioni/mansioni dell'autore della violazione in ambito aziendale; il comportamento dell'autore della violazione prima e dopo la realizzazione della stessa; la circostanza che la violazione abbia provocato un grave danno alla Società ovvero l'abbia esposta ad un



procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto; altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dagli art.8 e 9 sez. quarta titolo VII del vigente contratto Federmeccanica dell'industria metalmeccanica ed installazione di impianti applicabile al personale di SAVIT, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Si tratta di:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo
- d) tabellare;
- e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- f) licenziamento per mancanze ai sensi dell'articolo 10.

La sanzione di cui al punto a) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 1.

La sanzione di cui al punto b) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 2.

La sanzione di cui ai punti c) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 3.

La sanzione di cui al punto d) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 4.

La sanzione di cui al punto e) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 5.

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme del CCNL di riferimento.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione commessa:

- richiamo: per le violazioni del Modello di lieve entità;
- licenziamento con preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- licenziamento senza preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità di particolare rilievo, tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle norme del CCNL.

Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di accertata violazione del modello da parte dell'Amministratore Unico spetterà al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza valutare e decidere se farne segnalazione all'Assemblea dei soci.

Specularmente, nel caso di accertata violazione del modello da parte dei Sindaci, spetterà all'Amministratore unico ed all'Organismo di Vigilanza valutare e decidere se farne segnalazione all'Assemblea dei soci.



Misure nei confronti di fornitori e partner

Nei contratti con i fornitori e i *partner* devono essere previste specifiche clausole contrattuali che disciplinino la conseguenza delle violazioni del Modello (ad es. risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

4.11 Elementi di controllo utili a prevenire reati di origine colposa

Si tratta di elementi segnatamente riferiti al mantenimento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente, che possono essere sintetizzati nei seguenti:

- coinvolgimento del personale nell'individuazione di rischi legati alla sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e delle idonee misure di prevenzione;
 - gestione operativa finalizzata ad integrare la gestione dei processi aziendali con la gestione della sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- monitoraggio, inteso come osservazione costante per appurare l'efficacia delle misure di prevenzione in essere rispetto ai rischi sulla sicurezza e sull'ambiente nei luoghi di lavoro.